

(N. 786)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**  
(GAVA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**  
(TREMELLONI)

col **Ministro dei Trasporti**  
(MATTARELLA)

e col **Ministro del Bilancio**  
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1954

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, per il completamento della ricostruzione della rete ferroviaria statale e per il suo potenziamento ed ammodernamento tecnico, l'Amministrazione ferroviaria concretò a suo tempo un programma di lavori per complessivi 160 miliardi di lire, ripartibili in quattro anni ed in ragione, quindi, di 40 miliardi all'anno.

Come pure è noto, in base alle leggi 30 ottobre 1952, n. 1324 e 31 ottobre 1953, n. 831, mediante contratti stipulati il 12 novembre 1952 ed il 19 novembre 1953, il Consorzio di

credito per le opere pubbliche erogò a quella Amministrazione le prime due *tranches* di 40 miliardi ciascuna a valere per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

Per il corrente esercizio 1954-55 occorre ora provvedere ad emettere una terza *tranche* di 40 miliardi, da destinare ad ulteriori lavori.

Nel quadro, pertanto, del suddetto programma di 160 miliardi, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le

opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire (articolo 1).

Il complesso dei lavori e delle provviste da finanziarsi con tali mutui comprende, come è indicato all'articolo 2, la elettrificazione delle linee, nonchè opere e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti.

Per quanto concerne le condizioni alle quali dovranno essere contratti i mutui, il successivo articolo 3, mentre fissa in venti anni la durata dell'ammortamento, rimanda per le altre, più strettamente connesse con le condizioni del

mercato finanziario al momento dell'emissione del prestito, alle apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio, con l'intervento del Ministro del tesoro.

Lo stesso articolo 3 dispone che al servizio dei mutui provvederà l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nel cui bilancio dovranno pertanto essere iscritte le annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'ammortamento dei mutui e per i relativi interessi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.

### Art. 2.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

### Art. 3.

I mutui da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro,

e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

### Art. 4.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

### Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.